

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO — ARTIGIANATO
— COMMERCIO CON L'ESTERO

33.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAMMI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore FILLIETROZ: Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta (Approvata dal Senato) (3351)	313
PRESIDENTE	313, 315, 316, 317
ALLERA	315
CARENINI, <i>Sollosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	316
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	313
MILANI	317

La seduta comincia alle 10,20.

CAROLI, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge senatore Fillietroz: Norme per la utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella Regione Valle d'Aosta (Approvata dal Senato) (3351).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Fillietroz: « Norme per la

utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nella regione Valle d'Aosta », già approvata dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1974.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento. Non è ancora pervenuto, invece, il parere della V Commissione bilancio.

L'onorevole de' Cocci ha facoltà di svolgere al relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. Il senatore Fillietroz, che aveva già presentato una prima proposta di legge in materia il 3 agosto 1973, n. 1245, ha successivamente presentato, in data 28 febbraio 1974, n. 1551, la proposta di legge oggi in discussione, che tende ad ovviare alle ripercussioni sfavorevoli che la regione Valle d'Aosta subisce in seguito all'applicazione della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla costituzione dell'ENEL, ed in seguito alla sentenza della Corte costituzionale 24 febbraio, 7 marzo 1964. Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, infatti, poiché le nuove concessioni idriche vengono rilasciate dallo Stato e non più dalla regione, la regione stessa viene a perdere un decimo dei proventi che le deriverebbero da eventuali nuove concessioni. In considerazione del fatto che la Corte costituzionale ha però escluso che l'applicazione della legge istitutiva del-

l'ENEL comporti la soppressione di tutti i poteri attribuiti alla regione, secondo quanto sancito agli articoli 7 e 8 dello statuto speciale della regione stessa, la proposta di legge del senatore Fillietroz mira, lasciando inalterato il monopolio dell'ENEL, a far sì che la regione Valle d'Aosta possa percepire per intero i proventi che derivano dalle nuove concessioni idriche e che i rapporti tra la regione stessa, lo Stato e l'ENEL siano meglio definiti. La proposta di legge in discussione è stata approvata dal Senato, che vi ha apportato un'unica modifica e cioè l'aggiunta, alla fine dell'articolo 2, delle parole « se posteriore a detta data ».

La competenza della regione Valle d'Aosta in materia di utilizzazione di acque pubbliche è disciplinata con legge costituzionale. Il contenuto della proposta di legge è stato quindi oggetto di esame da parte della Commissione affari costituzionali, che ha espresso in merito parere favorevole, tenendo anche conto del disposto della sentenza n. 13 della Corte costituzionale, di cui ho già fatto cenno. Occorrerà invece chiarire il problema della copertura finanziaria (riguardo alla quale non vi è che un generico riferimento al capitolo 3210 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974), apportando le eventuali necessarie modifiche al testo dell'articolo 4 in base anche al parere che la V Commissione bilancio esprimerà in proposito.

Per quanto riguarda il merito della proposta di legge, nessuna osservazione può essere sollevata in ordine all'articolo 1, il quale prevede: nel primo comma, l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico in Valle d'Aosta secondo il piano redatto dal comitato misto, previsto all'articolo 8 della legge 26 febbraio 1948, n. 4; nel secondo comma, la subconcessione all'ENEL da parte della regione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico; nel terzo comma, l'eliminazione dei conflitti di potere tra Stato e regione per quanto riguarda l'attribuzione allo ENEL da parte della regione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico; nel terzo comma, l'eliminazione dei conflitti di potere tra Stato e regione per quanto riguarda l'attribuzione all'ENEL delle grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In merito all'articolo 2, va invece detto che esso non precisa quali siano le utilizzazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico, dive-

nute mancanti di valido titolo giuridico, che devono essere regolarizzate mediante subconcessione da parte della regione Valle d'Aosta con effetto retroattivo alla data del 7 dicembre 1945 e quali invece siano quelle che devono essere regolarizzate con subconcessione avente efficacia dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione. L'articolo 2, in definitiva, non indica in modo chiaro se sono le utilizzazioni mancanti fin dall'origine di titolo giuridico che debbono essere regolarizzate con subconcessione da parte della regione, con effetto retroattivo al 7 settembre 1945, oppure se sono le utilizzazioni, originariamente dotate di titolo giuridico e che ora non lo sono più, per effetto di quanto sancito dal primo comma dell'articolo 8 dello statuto valdostano, che devono essere subconcesse con provvedimento avente vigore dalla data di inizio della effettiva utilizzazione. Tutto questo sembra illogico e privo di fondamento. Non si vede, infatti, la ragione per la quale utenze venute in essere senza alcun riferimento alla situazione giuridica esistente prima della emanazione del decreto legge luogotenenziale 7 settembre 1945, debbano essere legittimate con provvedimento amministrativo la cui efficacia sia per legge collegata ad una data che è priva di alcun significato in relazione alle diverse fattispecie. Possono esservi derivazioni abusivamente in esercizio sin da data anteriore al 1945, così come possono esservi utilizzazioni attuate, sempre abusivamente, in una data di gran lunga posteriore a tale anno: perché le prime dovrebbero beneficiare di una temporanea esenzione dal canone, mentre le seconde dovrebbero venire colpite da un obbligo di pagamento di canone privo di giustificazione? L'illogicità di tale discriminazione legittima il dubbio di incostituzionalità della norma in questione in riferimento a quanto sancito dall'articolo 3 della Carta costituzionale.

È dunque necessario emendare l'articolo 2, eliminando nel primo comma l'inciso « con effetto dalla data del 7 settembre 1945 » ed unificando tutte le ipotesi, prevedendo cioè, in primo luogo, che tutte le utilizzazioni vengano regolarizzate con effetto dalla data di inizio dell'effettiva utilizzazione.

In secondo luogo, occorrerebbe aggiungere un secondo comma così formulato: « Le concessioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico già assentite nella Valle d'Aosta e che non siano state attuate entro il 7 settembre 1945, si considerano decadute e trasferite alla regione con effetto dal 7 settembre 1945 ».

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

Perplessità particolari suscita la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 3 il quale stabilisce: « Non sono ripetibili i canoni demaniali per derivazioni a scopo idroelettrico assentite in Valle d'Aosta, comunque già versati allo Stato e ceduti per nove decimi alla regione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ». In tal modo definiamo per legge controversie giudiziarie pendenti presso il tribunale delle acque di Torino e non lasciamo all'ENEL la possibilità di ripetere somme pagate, anche per impianti non attuati. Viene decretata l'irripetibilità dei canoni, salvo deducibilità a conguaglio delle somme versate, per le subconcessioni assentite ai sensi dell'articolo 2. Il fine della norma è dunque quello di far acquisire alla regione, somme indebitamente versate per concessioni mai attuate, per le quali non esiste la possibilità della deduzione a conguaglio dei canoni ancora dovuti e che non dovevano essere corrisposti per la cessazione dei relativi rapporti di concessione in forza del disposto del primo comma dello articolo 8 dello statuto valdostano. Ma questo fine contrasta, in modo palese, con il disposto dell'articolo 42 della Costituzione, dato che esso equivale ad una espropriazione senza indennizzo del diritto di credito dell'ENEL e degli altri concessionari disinteressati alla restituzione di canoni versati senza alcun titolo. Quindi, all'articolo 3 sarebbe bene eliminare il primo comma.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALLERA. Vorrei innanzitutto sottolineare, che questa legge non stabilisce una nuova concessione o agevolazione alla regione, ma attua unicamente un diritto della regione stessa. Le fonti di questo diritto si perdono nella notte dei tempi, per l'importanza che le acque hanno come fattore primario ed essenziale all'economia della regione. L'annosa questione delle acque, cioè dei diritti dei canoni sulle acque della Valle d'Aosta, già disciplinata con leggi risalenti al 1771 e al 1794, fu ripresa nel 1915 con la legge Bonomi la quale prevedeva la demanializzazione allo Stato di tutte le acque per le quali non si potessero far valere dei diritti di proprietà o di utenza basati su titoli legittimi.

Già in quella occasione cominciarono a delinearsi contrasti fra i comuni valdostani e lo Stato, che portarono ad una serie di pratiche

mai risolte, o meglio, che cominciarono ad esserlo soltanto con il decreto del 7 settembre 1945, n. 546, in base al quale, tenuto conto dell'importanza dello sfruttamento delle acque in Val d'Aosta, fu previsto che le acque e dei comuni valdostani passassero al demanio regionale, dando così alla regione la possibilità primaria dell'utilizzo delle acque.

Questa situazione fu recepita dallo statuto valdostano speciale del 26 febbraio 1948, numero 4. Non si può quindi disconoscere, che in forza di una legge costituzionale, sono stati trasmessi dallo Stato alla Valle d'Aosta, determinati poteri e diritti sulle acque pubbliche esistenti nel territorio della regione.

L'attuazione delle norme costituzionali dello Statuto, dopo la soluzione di taluni conflitti di competenza fra Stato e regione, ebbe inizio con l'emanazione della legge regionale 8 novembre 1956 n. 4. Essa fu però sospesa in conseguenza della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 istitutiva dell'ENEL, al quale è stato riservato il monopolio della produzione dell'energia elettrica nel paese. In forza di tale legge, l'ENEL e gli organi governativi, entrarono di nuovo in conflitto con i diritti statutari della regione valdostana, perché nei decreti di trasferimento delle imprese elettriche all'ENEL, non si tenne conto della particolare situazione giuridico-amministrativa prevista dallo statuto regionale. Nacquero così conflitti sui quali si pronunciò la Corte costituzionale con la sentenza del 24 febbraio 1964 e con quella del 7 marzo dello stesso anno. Con queste sentenze la Corte costituzionale richiamandosi all'articolo 7 dello statuto speciale regionale, da un lato ha riaffermato che la concessione per novantanove anni delle acque alla regione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale; dall'altro lato, la riaffermano i diritti e i poteri statutari della Valle d'Aosta in considerazione del fatto che una legge ordinaria non poteva modificarli visto che essi derivano da una legge costituzionale. In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto la compatibilità della legge di nazionalizzazione dell'energia elettrica con lo statuto speciale della regione Valle d'Aosta. Sempre nella stessa sentenza, la Corte costituzionale ha auspicato la emanazione di una legge del Parlamento nazionale intesa ad armonizzare le esigenze nazionali con quelle regionali. A noi pare che questo disegno di legge intenda appun-

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

to risolvere questo problema in quanto, pur rispettando le norme sulla nazionalizzazione dell'industria idroelettrica e sul monopolio riservato all'ENEL in materia di produzione e di distribuzione di energia elettrica, vengono riaffermati i diritti spettanti alla Valle in tale materia nel senso che spetta alla regione concessionaria di subconcedere all'ENEL e alle imprese autoproduttrici non nazionalizzabili l'uso di acque pubbliche per impieghi idroelettrici.

Quanto alle modifiche proposte, bisognerebbe valutare il ritardo che esse comporteranno nell'applicazione di questa legge, dato che dovrà ripetere l'iter al Senato. Sarebbe quindi auspicabile che l'onorevole sottosegretario si impegnasse a fare in modo che l'esame di questo provvedimento venga svolto in tempi brevi, in modo da poter risolvere le situazioni di pendenza che ci sono nella Valle d'Aosta e riaffermare una certezza del diritto per quanto riguarda l'uso delle acque. Sarebbe però anche opportuno avere la possibilità di esaminare con più cura le questioni poste dal relatore per ciò che riguarda gli articoli 2 e 3. Dichiaro dunque che il gruppo comunista è favorevole a questa proposta di legge, a condizione, però, di poter meglio esaminare i problemi oggi sollevati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARENINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Voglio subito sottolineare che il Governo è favorevole alle modifiche proposte dal relatore, che ringrazio sentitamente per il suo proficuo apporto. In particolare per quanto concerne la richiesta di soppressione del primo comma dell'articolo 3, voglio sottolineare l'opportunità di tale modifica, perché, se noi lasciassimo il testo così com'è, si evidenzerebbe palesemente che il contenuto di questo primo comma dell'articolo 3 contrasta con il disposto dell'articolo 42 della Costituzione, in quanto si sanzionerebbe un diritto di esproprio senza indennizzo e quindi si verrebbe a colpire l'ENEL che già si trova nella grave situazione che noi tutti conosciamo. Pertanto, io mi permetto di raccomandare a questa Commissione l'approvazione di questa proposta di legge nel testo predisposto dal Senato e con le modifiche all'articolo 2 proposte dal relatore e, per quanto riguarda l'articolo 3, con la soppressione

del primo comma. Per quanto concerne, poi, il parere della V Commissione bilancio per l'onere previsto di 211 milioni, io credo che, sebbene sotto il profilo formale noi dovremo attendere le decisioni della Commissione, esso sarà certamente favorevole, perché, come ho potuto sapere da contatti avuti, anche la rappresentanza del tesoro si dichiarerà favorevole. Potremmo, quindi, rimandare il voto finale su questa proposta di legge al termine della seduta odierna, nella speranza che, nel frattempo, ci sia pervenuto il parere della V Commissione bilancio.

Per quanto riguarda le preoccupazioni dell'onorevole Allera, circa la necessità che il Senato approvi in fretta il nuovo testo con le modifiche apportate da questa Commissione, desidero fargli rilevare che già il fatto di trovarci noi in sede legislativa, assicura una certa celerità nell'andamento dei lavori; per la fase di approvazione da parte del Senato credo che sarà preoccupazione del senatore Fillietroz far gli opportuni passi per mettere questo provvedimento all'ordine del giorno il più presto possibile.

PRESIDENTE. Desidererei chiedere ai colleghi quale procedura preferiscono seguire. Mi pare che siamo di fronte a due ipotesi di lavoro: l'una secondo la quale, non avendo formalmente il parere della V Commissione, i lavori potrebbero essere rinviati alla prossima settimana; l'altra, che mi pare sia stata suggerita dal collega de' Cocci, secondo la quale si potrebbe incominciare l'esame degli articoli e la loro approvazione, salvo a rinviare l'approvazione dell'articolo 4 e l'approvazione finale della legge non appena saremo in possesso del parere della V Commissione. Per dirimere la questione è forse il caso di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,50, è ripresa alle 11,10.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per l'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico nel territorio della regione Valle d'Aosta si osserva il piano di utilizzazione redatto dal comitato misto

VI LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 FEBBRAIO 1975

previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, debitamente aggiornato.

La regione Valle d'Aosta subconcede le acque di cui al precedente comma all'Ente nazionale per l'energia elettrica e agli altri enti previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in conformità delle disposizioni della predetta legge e successive modificazioni e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.

Anche per le grandi derivazioni idroelettriche assentite dallo Stato prima del 7 settembre 1945 per le quali è previsto il passaggio degli impianti in proprietà dell'ENEL, alla scadenza delle concessioni, oppure nei casi di decadenza o di rinuncia, ai sensi del combinato disposto del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, e dell'articolo 25 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la regione provvedea rilasciare subconcessioni nel caso in cui l'ENEL intenda continuare l'esercizio delle derivazioni.

(È approvato).

MILANI. Poiché solo in questo momento sto prendendo visione degli emendamenti presentati dal relatore che concernono i rapporti fra la regione Valle d'Aosta e l'ENEL, ritengo che la Commissione debba procedere ad un loro approfondimento. In considerazione di ciò prego il presidente di rinviare la seduta a domani mattina o alla settimana prossima.

PRESIDENTE. Accetto la richiesta dell'onorevole Milani anche in considerazione del fatto che la V Commissione bilancio non ha ancora fatto pervenire il suo parere, per cui rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO